

D.M. 19 novembre 2020 ⁽¹⁾.

Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2020, n. 304.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la [direttiva n. 87/250/CEE](#) della Commissione, la [direttiva n. 90/496/CEE](#) del Consiglio, la [direttiva n. 1999/10/CE](#) della Commissione, la [direttiva n. 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive n. 2002/67/CE e n. 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, articoli;

Visto l'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011 il quale stabilisce al paragrafo 1, che oltre alle forme di espressione di cui all'art. 32, paragrafi 2 e 4, e all'art. 33 e alla presentazione di cui all'art. 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'art. 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati

mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri;

Considerato che tali forme di espressione hanno la finalità di stimolare il consumatore a leggere le informazioni nutrizionali per adeguare le scelte di consumo ad una sana alimentazione;

Considerato che ai sensi del predetto art. 35, paragrafo 2, gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale purché soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g) dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, n. 93 del 19 giugno 2019, n. 25 dell'8 febbraio 2019, concernenti rispettivamente l'organizzazione del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Tenuto conto che il Tavolo agroalimentare istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che opera in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella riunione del 9 novembre 2017 ha ritenuto necessaria l'elaborazione di una proposta italiana che individui una forma di espressione o presentazione supplementare della dichiarazione nutrizionale, affidando alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico la costituzione ed il coordinamento di uno specifico gruppo di lavoro fra le amministrazioni competenti e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative;

Considerato che con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 13 febbraio 2018, è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione della proposta italiana che coinvolge rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale congiuntamente a tutte le associazioni imprenditoriali della filiera agroalimentare, dalla produzione primaria, alla trasformazione ed alla distribuzione;

Preso atto che a conclusione dei lavori è stata elaborata una proposta nazionale di etichettatura nutrizionale supplementare con la finalità di

fornire al consumatore una informazione sintetica, ma chiara, della presenza di alcuni nutrienti, utile a collocare l'alimento all'interno di una dieta varia e bilanciata, in grado di prevenire, in maniera efficace e scientificamente valida, l'obesità ed i rischi associati alle malattie cardiocircolatorie;

Considerato che gli operatori si sono impegnati a definire dei «range» di porzioni per ciascuna categoria merceologica, centrati sul valore delle porzioni determinate sulla base delle evidenze scientifiche disponibili;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU) espresso sulla proposta nazionale di etichettatura nutrizionale supplementare;

Preso atto che tale proposta nazionale, inviata in data 11 giugno 2018 alla Commissione europea, è stata elaborata sulla base di una analisi di un campione rappresentativo dei consumatori italiani svolta dalla Società IRI - Information Resources Inc. Italia, al fine di verificare se la proposta fosse in grado di rispettare il requisito di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011, lettera d), ovvero che si basa su «elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, l'ISS ed il CREA del 29 aprile 2019 allo scopo di procedere ad una ulteriore fase di sperimentazione utilizzando un protocollo scientifico più aderente ai consumi reali;

Considerato che il 30 novembre 2019 si è conclusa la predetta fase di sperimentazione;

Ritenuto che le conclusioni della sperimentazione hanno dimostrato che il sistema volontario a «batteria» aumenta la comprensione, da parte del consumatore del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della [direttiva \(UE\) n. 2015/1535](#) con nota del 27 gennaio 2020;

Adottano il seguente decreto che in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni

sugli alimenti ai consumatori, sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale «NutrInform Battery».

Art. 1. *Individuazione del logo nutrizionale supplementare*

1. Il presente decreto sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale facoltativo «NutrInform Battery» che costituisce la forma di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Il logo nutrizionale «NutrInform Battery» è costituito dalla rappresentazione grafica di cui all'art. 2 recante un'indicazione nutrizionale determinata conformemente alle modalità definite nell'allegato A al presente decreto.

3. Per aderire volontariamente alla forma di presentazione complementare costituita dal logo nutrizionale «NutrInform Battery» gli operatori del settore alimentare si conformano alle modalità definite nell'allegato A al presente decreto.

4. La dimensione del logo, i colori e gli altri dettagli tecnici per la stampa, verranno resi pubblici in un manuale d'uso che sarà messo a disposizione degli operatori.

5. Gli operatori del settore alimentare che applicano volontariamente il logo nutrizionale «NutrInform Battery», si impegnano ad estenderlo progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica.

6. Il campo di applicazione del logo nutrizionale esclude:

a. gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;

b. i prodotti DOP, IGP e STG di cui al [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) in ragione del rischio che l'apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità che certifica la distintività ed unicità di tali prodotti.

Art. 2. *Presentazione e caratteristiche*

1. Il simbolo grafico «NutrInform Battery» è rappresentato di seguito:



Art. 3. *Monitoraggio*

1. Gli operatori del settore alimentare, che si impegnano a utilizzare il logo stabilito nel presente decreto, ne informano il Ministero della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con modalità da definire con successiva comunicazione.

Art. 4. *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati

provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5. Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Per sviluppare la proposta di logo nutrizionale « *NutrInform Battery* » raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli operatori dovranno fare riferimento alle assunzioni di riferimento, di seguito AR di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 ed ai vincoli imposti dall'art. 35 del citato regolamento.

Le AR rappresentano le quantità giornaliere medie raccomandate di energia e nutrienti, quindi il valore percentuale riportato nell'icona si configura come un indicatore numerico della copertura del fabbisogno giornaliero. Le icone AR consentono quindi di capire quanto i nutrienti contenuti in un dato alimento (di solito energia, zuccheri, grassi, grassi saturi e sale in quanto le percentuali delle AR sono indicate all'interno di icone poste sul *Front Of Package*) contribuiscono percentualmente alle esigenze quotidiane di un adulto di riferimento.

Il logo nutrizionale « *NutrInform Battery* » è conforme alla rappresentazione grafica dell'esempio di seguito riportato ed è costituita dalle colonnine delle assunzioni di riferimento integrate dalla riproduzione di singole «batterie». Lo schema grafico è il seguente:



1. Tutti i valori espressi sono relativi alla singola porzione.

2. Ogni *box* contiene l'indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione. Il contenuto energetico è espresso sia in *Joule* che in calorie. I contenuti di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi.

3. All'interno del simbolo a «batteria» è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata. Le quantità di assunzione giornaliera raccomandate per un adulto medio sono:

energia: 8400 KJ/2000 Kcal;

grassi: 70 g;

grassi saturi: 20 g;

zuccheri: 90 g;

sale: 6 g.

4. La parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche visivamente. Per una dieta quotidiana equilibrata la somma di ciò che si mangia durante il giorno non deve superare il 100% delle quantità di assunzione giornaliera raccomandate.

In tal modo si evidenzia un legame inequivocabile fra i tenori presenti nell'alimento in termini di energia e di singoli nutrienti e la rappresentazione grafica della percentuale assunta della stessa energia e dei singoli nutrienti rispetto al fabbisogno giornaliero consigliato.